



Regolamento procedure di elezione di un ricercatore o tecnologo del CNR ai fini della nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 17 giugno 2019, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 161/2019 – Verb. 380

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**VISTO** il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

**VISTO** il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

**VISTO** il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”,

**VISTO** lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

**VISTO** in particolare l’art. 7, comma 1, dello Statuto che, tra l’altro, prevede che un componente del Consiglio di Amministrazione sia eletto dal personale del CNR tra ricercatori e tecnologi del CNR di ruolo attraverso procedure di consultazione anche telematica definite nel regolamento di organizzazione e funzionamento;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 14, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, sul sito del CNR, entrato in vigore in data 1° marzo 2019;

**VISTO** in particolare l’art. 23, comma 1, del citato Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, che definisce le procedure di consultazione ed espressamente prevede che: *“Le elezioni si considerano valide se hanno partecipato almeno il 50 per cento più uno degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini, a partire dal terzo scrutinio si prescinde dal quorum. Viene eletto il candidato che abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti. Se nessun candidato ottiene il 40 per cento dei voti si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti”*

**CONSIDERATA** la prossima scadenza del Componente eletto tra i ricercatori e i tecnologi del CNR, nominato in data 13 novembre 2015, che implica l’opportunità di avviare le suddette procedure elettorali;



**VISTA** la relazione del Direttore Generale, prot. AMMCNT-CNR n. 0042351 del 12 giugno 2019, concernente la proposta del Regolamento per l'elezione di un ricercatore o tecnologo del CNR ai fini della nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, per l'avvio tempestivo della procedura telematica di consultazione;

**VISTA** la nota integrativa del Direttore Generale, prot. AMMCNT-CNR n. 0042628 del 13 giugno 2019;

**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione del Regolamento per l'elezione di un ricercatore o tecnologo del CNR ai fini della nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione apportando le modifiche condivise in corso di riunione, in particolare prevedendo la fissazione di tempi minimi fra una fase e l'altra per lo svolgimento delle votazioni di cui all'articolo 4;

## **DELIBERA**

1. Al comma 2, dell'articolo 4 del Regolamento per l'elezione della componente elettiva del Consiglio di Amministrazione, l'inciso "*... con avvio delle votazioni entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle candidature di cui al precedente comma 1 ...*" è modificato in: "*... con avvio delle votazioni non prima di 15 giorni dalla data di pubblicazione delle candidature di cui al precedente comma 1 ...*";

2. Al comma 4, dell'articolo 4 del Regolamento per l'elezione della componente elettiva del Consiglio di Amministrazione, l'inciso: "*... qualora nessun candidato ottenga almeno il 40% dei voti, si procede con il ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti ...*" è modificato in: "*... qualora nessun candidato ottenga almeno il 40% dei voti, si procede, non prima di una settimana, con il ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti ...*".

3. Di approvare il Regolamento della componente elettiva del Consiglio di Amministrazione, secondo il testo modificato di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente delibera.

4. Con decreto del Presidente saranno avviate le consultazioni telematiche e sarà contestualmente nominata la Commissione elettorale cui affidare la responsabilità del calendario delle votazioni e del corretto svolgimento delle citate consultazioni.

**IL PRESIDENTE**

F.to digitalmente Massimo Inguscio

**IL SEGRETARIO**

F.to digitalmente Fabrizio Fratini

**VISTO DIRETTORE GENERALE**

F.to digitalmente Giambattista Brignone

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLA COMPONENTE ELETTIVA DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Art. 1**

(premesse)

Sono indette consultazioni telematiche per l'elezione di un componente del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, dello Statuto. Le elezioni si tengono con il sistema di collegio unico nazionale, con possibilità di esprimere un solo voto per uno qualunque dei candidati.

Le procedure elettorali constano delle seguenti fasi:

- a) presentazione delle candidature;
- b) votazione.

**Art. 2**

(elettorato attivo e passivo)

1. Sono abilitati al voto tutti i dipendenti del CNR di ogni livello, a tempo indeterminato e determinato, titolari di contratto con scadenza posteriore alla data di chiusura delle votazioni (elettorato attivo).

2. Possono candidarsi i ricercatori e tecnologi del CNR di ruolo, di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca e di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, in servizio alla data di chiusura di presentazione delle candidature, in ottemperanza alle disposizioni di cui alle Circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – 4 dicembre 2014, n. 6/2014 e 10 novembre 2015, n. 4/2015 (elettorato passivo).

3. Gli elenchi del personale che risulta in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo e passivo sono pubblicati sul sito ad accesso riservato ai dipendenti del CNR, nella sezione dedicata alle consultazioni. Nei casi previsti dall'articolo 4, commi 3 e 4, entro 7 giorni dalla data della eventuale nuova consultazione viene pubblicato l'elenco aggiornato dell'elettorato attivo.

**Art. 3**

(sottomissione delle candidature)

1. Entro 7 giorni dalla pubblicazione degli elenchi di cui all'articolo 2, è avviata la raccolta delle candidature per via telematica, con procedura nell'area riservata che sarà accessibile per un periodo pari a 15 giorni; date e orari di apertura e chiusura della procedura saranno pubblicizzati sul sito istituzionale del CNR.

2. Le candidature potranno essere accettate solo se presentate entro il termine di giorni 15, di cui al comma precedente.

3. La candidatura è corredata da curriculum vitae, predisposto in modalità Portable Document Format (PDF), preferibilmente in formato standard europeo. Nella procedura on line saranno inoltre disponibili due campi specifici in cui:

- a) il candidato espone i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, in uno spazio massimo di 1800 caratteri (*obbligatorio*);
- b) il candidato allega un documento di massimo 5000 caratteri, contenente il proprio programma di mandato (*obbligatorio*).

4. All'atto della presentazione della candidatura, sarà altresì richiesto di:

- a) dichiarare l'autenticità di quanto riportato nel curriculum;
- b) dichiarare di avanzare la candidatura e conferire i dati personali dopo aver letto l'apposita informativa.

#### **Art. 4**

(candidati ammessi e votazioni)

1. L'elenco dei candidati, il curriculum e la documentazione a supporto della candidatura saranno accessibili nella pagina web ad accesso riservato dedicata, previa verifica da parte della commissione elettorale della corretta e completa presentazione delle candidature, entro 5 giorni dal termine per la presentazione.

2. Le votazioni avverranno per via telematica e si svolgeranno in una unica giornata, con avvio delle votazioni non prima di 15 giorni dalla data di pubblicazione delle candidature, di cui al precedente comma 1. Gli orari di avvio e chiusura delle votazioni saranno pubblicizzati nel sito istituzionale del CNR.

3. Al termine delle operazioni di voto, nel caso in cui non sia stato raggiunto il previsto quorum di cui all'art. 23 comma 1 del ROF, cioè non abbia partecipato almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto, la commissione elettorale dichiara la votazione non valida e dispone la ripetizione delle elezioni. In caso di ripetizione delle elezioni, la commissione stabilirà i tempi e le modalità attraverso le quali procedere alla nuova votazione. Il quorum del 50% più uno degli aventi diritto al voto vige nei primi due scrutini; a partire dal terzo scrutinio si prescinde dal suddetto quorum.

4. In caso di validità dell'elezione, risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti e che abbia ottenuto almeno il 40% dei voti; qualora nessun candidato ottenga almeno il 40% dei voti, si procede, non prima di una settimana, con il ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Al ballottaggio risulta eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti.

#### **Art. 5**

(risultato delle votazioni)

1. Al termine delle operazioni di voto, la commissione elettorale trasmette, per il tramite del responsabile del procedimento, entro 5 giorni dalla chiusura delle votazioni, al presidente il

risultato delle votazioni stesse e tutti gli atti inerenti al procedimento, raccolti in appositi verbali, per sottoporre l'istruttoria all'approvazione del presidente stesso. Il risultato delle votazioni è pubblicato sul sito istituzionale del CNR.

2. Entro 15 giorni dalla comunicazione della nomina da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), il candidato eletto dovrà dichiarare eventuali cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 15 dello statuto nonché dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, ed esercitare l'eventuale diritto di opzione.

## **Art. 6**

(responsabile del procedimento e trattamento dei dati)

1. Il procedimento è di competenza del direttore generale che assolve anche gli obblighi previsti in materia di trattamento dei dati personali.

2. Il direttore generale definisce, tra l'altro, le modalità di raccordo con il responsabile interno preposto alla struttura competente in materia di reti e sistemi informativi per l'accreditamento dei soggetti autorizzati e per la definizione delle misure tecniche ed organizzative di sicurezza per la parte di competenza.

3. I dati personali, adeguati, pertinenti e limitati rispetto alla finalità della consultazione, saranno trattati assicurando la libertà e la segretezza del voto, per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge e dallo statuto e connesso con l'esercizio di pubblici poteri.